

ALLEGATO "A" AL REP. N. 22485/18663

## ART. 1

### COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata "Associazione italiana content & digital creators", in sigla "A.I.C.D.C.", con sede in Roma, via del Corso n. 101.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, è un'associazione apolitica e apartitica che opera in condizioni di piena autonomia nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati/e, sia come categoria che come singoli/e indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, convinzione politica, orientamento sessuale, etnia o genere. Non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

L'Associazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

## ART. 2

### DURATA

L'Associazione svolgerà la propria attività per durata illimitata e fino allo scioglimento.

## ART. 3

### SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, si propone di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati/e come qualificati nel successivo art. 4 e di intraprendere ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti.

L'associazione si propone altresì di fornire prestazioni di mutua utilità come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto ed assistenza, anche sotto il profilo umano e psicologico attraverso operatori e professionisti abilitati e qualificati e/o workshop periodici, per lo sviluppo della propria carriera da influencer, content creator, blogger e comunque per la carriera di chiunque sia attivo in forma digitale su piattaforme note o di futura invenzione, nonché si propone di fornire servizi professionali specializzati, anche mediante stipula di convenzioni.

L'Associazione promuove la cultura solidaristica degli associati e adotta ogni iniziativa utile ai fini dell'erogazione di strumenti assistenziali volti alla tutela della salute e, più in generale, alla qualità di vita degli associati. Potrà in tal senso aderire a enti che perseguono fini analoghi.

L'Associazione promuoverà iniziative utili allo sviluppo e al sostegno dell'attività dei propri associati, con particolare riferimento alle attività di promozione e approfondimento della cultura digitale e dei modelli di insegnamento dei valori ai giovani come veicolo di educazione sociale.



Sara Tomolli

In particolare, l'Associazione potrà organizzare su tutto il territorio nazionale attività in linea con lo scopo sia direttamente, sia mediante collaborazioni con realtà che condividano gli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

#### **ART. 4**

##### **I SOCI**

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini, italiani e non, comunque residenti e/o domiciliati in Italia, che vantano una fan base agglomerata sui propri profili personali e/o communities proprietarie di 5.000 followers reali.

La fan base agglomerata si intende sulle piattaforme social principali quali Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Meta, Twitch, LinkedIn, Snapchat e simili, incluse quelle di futura invenzione che avranno una base utenti superiore al milione di unità su base quotidiana.

Possono altresì far parte dell'Associazione tutti coloro i quali hanno fatto dell'influencing e della cultura digitale la propria professione, primaria o secondaria, in passato, oltre a talent manager professionisti con comprovata esperienza in ambito management e operatori di agenzie e centri media che richiedono di farne parte, nonché i soggetti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, comunque ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiscono successivamente all'Associazione;
- 3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali, ove previsto dalla delibera dell'Assemblea che li ammette come tali.

#### **ART. 5**

##### **MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta da parte del richiedente.

Sulla domanda di ammissione all'AI decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'ammissione comporta l'iscrizione a tempo indeterminato ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente riceverà la comunicazione da parte dell'Associazione di ammissione mediante invio, fisico o digitale, della tessera sociale.

L'ammissione alla qualifica di socio presuppone il versamento della quota sociale annuale.

L'eventuale rigetto della domanda verrà comunicato mediante invio di apposita comunicazione, anche in forma digitale, con la restituzione della quota di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro soci.

#### **ART. 6**

##### **PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, un associato arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità;
- 5) per altro grave motivo.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.


Gli associati receduti, esclusi, decaduti e gli eredi dell'associato deceduto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART. 7**

##### **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;



Sara Zanobbi

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di improntare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine;

2) di attenersi alle previsioni del Codice di Comportamento dell'AI;

3) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

4) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

5) a versare le quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;

6) a dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta dall'Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;

7) a mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.

Gli associati e le associate che abbiano violato i doveri del presente Statuto saranno soggetti a procedimento disciplinare, che è di competenza del Consiglio Direttivo il quale potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti: a) ammonizione o deplorazione; b) sospensione temporanea dalla qualità di associato/a; c) espulsione dall'Associazione.

## **ART. 8**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio direttivo;

3) il Presidente dell'Associazione;

4) I Vice-Presidenti (organo eventuale);

5) Il Segretario-Economo (organo eventuale);

6) Il Collegio dei revisori dei conti (organo eventuale);

7) Il Collegio dei probiviri (organo eventuale);

8) Il Direttore Generale (organo eventuale).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 9**

##### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Nel caso in cui durante la vita della associazione gli associati superino il numero di 100 (cento), hanno diritto di intervenire in assemblea i delegati degli associati che verranno eletti secondo le modalità che saranno previste in apposito regolamento per la elezione dei delegati.

Il regolamento per la elezione dei delegati sarà adottato con delibera del Consiglio Direttivo entro 6 (sei) mesi dal superamento del numero di 100 (cento) associati.

#### **ART. 10**

##### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.



## **ART. 11**

### **VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

In seconda convocazione, che potrà aver luogo almeno un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati.

Ogni associato potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro/a associato/a.

Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe alla stessa persona.

Funge da Segretario il Direttore Generale, ove nominato, dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, un associato nominato dall'Assemblea sempre in apertura di seduta.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che sia trascorso un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

## **ART. 12**

### **VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento

dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

#### ART. 13

#### VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista, ove nominato – o in mancanza – da altro componente del Consiglio Direttivo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

#### ART. 14

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri, comprendenti almeno un socio fondatore.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.


Il Consiglio direttivo può nominare al suo interno tre Vice-presidenti e un Segretario-economista.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 6) deliberare in ordine ad atti di ordinaria e straordinaria amministrazione o che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente vicario e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.



Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

## **ART. 15**

### **IL PRESIDENTE**

Il Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione, indetta da uno dei soci fondatori e senza bisogno di particolari formalità e possibilmente subito dopo la conclusione dell'Assemblea che l'ha eletto, elegge nel proprio seno il/la Presidente dell'AI esclusivamente tra coloro che abbiano adempiuto all'obbligo di deposito del documento programmatico.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente Vicario o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo, può nominare fino a tre Vice-Presidenti, di cui uno/a con funzioni di Vicario, ed eventualmente i membri del Comitato Esecutivo scelti tra i componenti del Consiglio stesso.

Coloro i quali abbiano ricoperto per tre mandati, anche non consecutivi, la carica di Presidente, allo scadere del terzo mandato non saranno rieleggibili nella medesima carica.



Su proposta del/della Presidente eletto/a, il Consiglio Direttivo potrà conferire la carica di Presidente Onorario, il/la quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione; ha la firma sociale; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; può nominare tra i membri del Consiglio Direttivo fino a 3 (tre) Vice-Presidenti; il/la Vice-Presidente Vicario è delegato/a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

#### **ART. 16**

##### **I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili che l'Associazione deve obbligatoriamente tenere sono:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

#### **ART. 17**

##### **I VICE PRESIDENTI**


Il Consiglio Direttivo può nominare fino a tre Vice-Presidenti.

Il Vice presidente vicario rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

#### **ART. 18**

##### **IL SEGRETARIO-ECONOMISTA**

Il Segretario-economista è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.



Sara Zambelli

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

## **ART. 19**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei probiviri, ove nominato, è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

## **ART. 20**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale assiste il/la Presidente; lo stesso Direttore Generale, inoltre, amministra l'Associazione esercitando anche le funzioni di Tesoriere limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione comprendendosi tra questi le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell'Associazione, ivi compreso il rilascio di quietanze e ricevute.

Provvede, inoltre, alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ed alla redazione dei relativi verbali da trascriversi negli appositi libri.

#### ART. 21

##### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### ART. 22

##### PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dalle quote associative degli associati;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 4) da eventuali contributi economici degli associati erogati all'associazione come corrispettivo per la fruizione di servizi e prestazioni particolari richieste dall'associato;



5) da contributi economici attinenti all'utilizzo dei diritti d'immagine degli associati a scopo promozionale dell'AI, come previsto da regolamento.

#### **ART. 23**

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 30 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

#### **ART. 24**

#### **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

#### **ART. 25**

#### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

*Sara Zamotelli*

*[Signature]*

Certificazione di conformità di copia digitale di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913 n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Andrea Pantalani, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 20 luglio 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

La presente copia di documento cartaceo su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Roma, Via Flaminia n.330, trentuno marzo duemilaventitrè.

File firmato digitalmente dal notaio Andrea Pantalani